

# DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

## L'azione di classe per violazione del diritto *antitrust*

**Sommario:** I. INTRODUZIONE. – II. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA. – III. INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. – IV. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ. – 1. Non manifesta infondatezza. – 2. Omogeneità dei diritti. – 3. Conflitto di interessi. – 4. Adeguatezza del proponente. – V. DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE. – VI. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO. – VII. ADESIONE ALL'AZIONE. – VIII. SENTENZA DI CONDANNA. – IX. RINUNCE E TRANSAZIONI.

### I. INTRODUZIONE

L'azione di classe è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Essa è disciplinata dall'art. 140-bis cod. cons. Tra i diritti tipici che possono essere tutelati mediante l'azione di classe è previsto anche il diritto al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto *antitrust* (art. 140 bis comma 2, lett. c, cod. cons.). La legge prevede che l'azione di classe possa essere promossa per le sole violazioni compiute dopo il 15 agosto 2009 (art. 49 comma 2, l. n. 99/2009). Nel caso in cui la violazione sia iniziata prima di questa data, ma sia continuata anche successivamente, l'azione di classe può essere promossa al solo fine di ottenere il risarcimento del danno causato dopo il 15 agosto 2009<sup>1</sup>.

Le caratteristiche fondamentali dell'azione di classe sono le seguenti. Essa può essere promossa solo da consumatori o utenti e non invece da altri soggetti, quali le imprese o i professionisti in genere. L'azione deve essere promossa oltre che nell'interesse dei proponenti anche nell'interesse di tutti gli altri consumatori o utenti che fanno parte della stessa classe, e cioè che si trovano in una posizione omogenea rispetto a quella dei proponenti, per essere stati vittime della stessa violazione *antitrust*. I membri della classe che non promuovano l'azione hanno l'onere di aderire all'azione (c.d. *opt-in*). La sentenza che definisce il giudizio fa stato, oltre che nei confronti dei proponenti, an-

che nei confronti di tutti i membri della classe che abbiano aderito all'azione. I consumatori o utenti che non hanno aderito rimangono liberi di promuovere azioni individuali. Tutte le azioni di classe promosse per una stessa violazione devono essere riunite, anche d'ufficio. Dopo che è scaduto il termine per aderire all'azione non possono essere promosse nuove azioni di classe per la stessa violazione (c.d. consumazione dell'azione di classe).

L'azione di classe svolge diverse funzioni collegate tra loro. In primo luogo, essa favorisce l'accesso alla giustizia delle vittime di danni di scarsa entità. In secondo luogo, essa consente alla responsabilità civile di svolgere la propria funzione deterrente. Infine, l'azione di classe svolge una funzione di economia processuale, dal momento che consente di risolvere nell'ambito di un unico processo una molteplicità di pretese che diversamente avrebbero richiesto (se fatte valere in giudizio) un numero altrettanto elevato di giudizi individuali. A questo proposito, molto istruttivo è il caso dell'intesa restrittiva tra compagnie di assicurazioni sul mercato dell'assicurazione RC Auto. Secondo alcune testimonianze, in seguito all'accertamento di questa intesa da parte dell'AGCM<sup>2</sup>, sono state promosse centinaia di migliaia di azioni individuali nei confronti delle compagnie di assicurazione per il risarcimento del danno.

### II. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Come detto, l'azione di classe può essere promossa solamente dai consumatori o dagli utenti (in seguito, per brevità, si parlerà solo di consumatori). In particolare, per quanto riguarda le violazioni *antitrust*, ci si domanda se l'azione di classe possa essere promossa esclusivamente dai consumatori che hanno acquistato direttamente dalle imprese che hanno parteci-

<sup>1</sup> Per la disciplina transitoria cfr. App. Napoli (ord.) 29 giugno 2012, *Assoconsum c. Banca della*

*Campania*; Trib. Roma (ord.) 25 marzo 2011, *Codacons c. Unicredit*.

<sup>2</sup> Delib. AGCM del 28 luglio 2000, n. 8546.

pato alla violazione, oppure possa essere promossa anche dai consumatori che non hanno acquistato direttamente da queste imprese, ma sui quali il danno è stato traslato lungo la catena produttiva o distributiva mediante un aumento del prezzo (c.d. traslazione del danno o *passing-on*). La questione non è mai stata affrontata frontalmente, né dalla giurisprudenza italiana, né da quella comunitaria. Qui basti osservare che qualora si dovesse ritenere che i consumatori acquirenti indiretti sono legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che essi sarebbero ugualmente legittimati a promuovere un'azione di classe. Infatti, nel caso di una violazione *antitrust*, la legge attribuisce la legittimazione attiva a promuovere un'azione di classe indipendentemente dal fatto che il danno si sia verificato nell'ambito di un rapporto contrattuale. Peraltro, almeno in Europa, sembra destinata a prevalere la tesi secondo la quale la legittimazione attiva ad agire in giudizio per il risarcimento del danno spetta anche ai consumatori acquirenti indiretti.

I consumatori possono esercitare l'azione sia direttamente che indirettamente mediante mandato a un'associazione di consumatori o a un comitato appositamente costituito. Sino a oggi quasi tutte le azioni di classe promosse (di cui una sola in materia *antitrust*) sono state proposte mediante mandato a un'associazione di consumatori<sup>3</sup>. A questo proposito, si è discusso della natura sostanziale o meramente processuale del mandato dal consumatore all'associazione *ex art. 140-bis* comma 1, cod. cons. In un primo momento si era affermata la tesi che il mandato dovesse avere natura anche sostanziale secondo quanto previsto dall'art. 77 c.p.c.<sup>4</sup>. In un secondo momento, con interpretazione verosimilmente destinata a imporsi, si è ammesso invece che il meccanismo di sostituzione processuale previsto in materia di azione di classe è speciale e

che di conseguenza non è necessario un mandato sostanziale, ma è sufficiente un mandato meramente processuale<sup>5</sup>. Questa impostazione è preferibile perché consente la semplificazione della procedura e il contenimento dei costi per i proponenti (non essendo necessari la registrazione del mandato e il pagamento della relativa imposta).

La legge prevede che l'azione di classe debba essere promossa davanti al Trib. del capoluogo della Regione dove l'impresa ha la propria sede (art. 140-*bis* comma 4, cod. cons.). Questa disposizione ha fatto dubitare che l'azione possa essere promossa esclusivamente nei confronti delle imprese e non invece nei confronti di altri soggetti che agiscono per scopi professionali, quali i professionisti diversi dalle imprese, gli enti pubblici e le associazioni professionali. Tuttavia, prevale la tesi che ammette che possa essere promossa un'azione di classe anche nei confronti dei professionisti diversi dalle imprese, sulla base della considerazione che anche questi soggetti sono assoggettati alle discipline per le quali è ammessa l'azione di classe (e cioè, ad esempio, la disciplina delle clausole vessatorie, la disciplina *antitrust* e quella sulle pratiche commerciali scorrette). Non si comprenderebbe allora perché essi debbano essere sottratti alla possibilità di essere convenuti in giudizio mediante un'azione di classe<sup>6</sup>.

La disposizione che introduce la competenza speciale esclusiva del Trib. del capoluogo della Regione dove ha sede l'impresa convenuta, comporta che non possa essere promossa un'azione di classe esclusivamente nei confronti di un'impresa con sede all'estero. Un'impresa estera potrà essere convenuta solamente insieme con una o più imprese con sede in Italia presso uno qualsiasi dei Trib. dei capoluoghi delle Regioni dove queste imprese abbiano la propria sede (*ex art. 33 c.p.c.*).

Infatti, un'azione di classe per violazione del diritto *antitrust* può essere pro-

<sup>3</sup> Vedi il Contatore azioni di classe dell'Osservatorio permanente sull'applicazione delle regole di concorrenza ([www.osservatorioantitrust.eu](http://www.osservatorioantitrust.eu)).

<sup>4</sup> Trib. Torino (ord.) 28 aprile 2011, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*; Trib. Torino, 7 aprile 2011, *Adoc. Banca Popolare di Novara*.

<sup>5</sup> App. Torino (ord.) 23 settembre 2011, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*.

<sup>6</sup> Cfr. Trib. Roma (ord.) 20 aprile 2012, *Codacons c. Policlinico Gemelli*.

mossa nei confronti di ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla violazione, dal momento che sussiste tra loro la responsabilità solidale per tutto il danno causato dalla violazione. Il proponente non ha l'onere di convenire tutte le imprese che hanno partecipato alla violazione, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Egli può ottenere la condanna delle sole imprese convenute al risarcimento di tutto il danno causato dalla violazione *antitrust*. Per quanto riguarda in particolare l'azione di classe, si deve ritenere sulla base dei principi generali in materia di responsabilità solidale che il proponente possa chiedere che la classe sia definita in modo tale da ricomprendere tutti i consumatori che hanno acquistato direttamente o indirettamente da una delle imprese che hanno partecipato alla violazione, anche se alcune di queste imprese non sono state convenute in giudizio.

L'impresa che abbia risarcito il danno subito da tutti i consumatori che hanno promosso o aderito all'azione ha diritto di regresso nei confronti delle altre imprese secondo le disposizioni comuni. In sede di regresso si dovrà tenere conto della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055 c.c.). A questo proposito, ci si domanda se il giudice del regresso possa tenere conto anche del ruolo svolto dall'impresa che esercita o subisce la domanda di regresso nel consentire la scoperta della violazione *antitrust* denunciando la sua esistenza alla Commissione europea o all'AGCM nell'ambito di un programma di clemenza. In ogni caso, l'azione di regresso potrà essere esercitata in via riconvenzionale nell'ambito dello stesso processo di classe, sia mediante la chiamata in causa del corresponsabile, sia mediante l'estensione della relativa domanda agli altri convenuti<sup>7</sup>.

### III. INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Come detto, l'azione di classe si promuove con atto di citazione in giudizio

<sup>7</sup> La chiamata in causa del terzo nell'ambito di un'azione di classe è stata ammessa da Trib. Milano (ord.) 20 ottobre 2011, *Aduc c. Microsoft*;

davanti al Trib. del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa convenuta o una delle imprese convenute. La legge prevede alcune eccezioni per le Regioni più piccole. Più precisamente, per la Valle d'Aosta è competente il Trib. di Torino, per il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il Trib. di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Trib. di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Trib. di Napoli (art. 140-*bis* comma 4, cod. cons.). Nei Trib. dei capoluoghi di Regione dove è stata istituita la sezione specializzata in materia di impresa (c.d. Trib. delle imprese), l'azione di classe *antitrust* deve essere assegnata a questa sezione. Invece, nel Trib. di Cagliari (unico Trib. di capoluogo di Regione che abbia competenza per le azioni di classe, ma presso il quale non è stata istituita una sezione specializzata in materia di impresa) la causa verrà assegnata secondo gli usuali criteri per materia.

Il Trib. tratta la causa in composizione collegiale (art. 140-*bis* comma 4, cod. cons.). Inoltre, è previsto l'intervento facoltativo del pubblico ministero, limitatamente all'udienza di ammissibilità dell'azione. A questo fine, il proponente ha l'onere di notificare l'atto introduttivo del giudizio anche a questo ufficio (art. 140-*bis* comma 5, cod. cons.).

L'azione di classe deve avere per oggetto l'accertamento della violazione *antitrust* e la condanna del convenuto al risarcimento del danno a favore del proponente e degli aderenti all'azione. È fatto salvo il caso in cui la violazione *antitrust* sia già stata accertata dalla Commissione europea, nel qual caso il relativo accertamento è vincolante per il giudice nazionale e quindi non necessita un accertamento ulteriore (art. 16 § 1 Reg. 1/2003). Nella giurisprudenza immediatamente successiva alla sua entrata in vigore, era discusso se il proponente potesse promuovere un'azione di classe al solo fine di ottenere l'accertamento della violazione, riservandosi di chiedere la condanna del convenuto al risarcimento del danno in

Trib. Napoli (ord.) 1° ottobre 2011, *Unione Nazionale Consumatori c. Wecantour*.

un separato giudizio (c.d. biforcazione dell'azione di classe)<sup>8</sup>. La recente riforma dell'azione di classe, attuata con d.l. 1/2012, convertito con modificazioni in l. 27/2012, sembra avere chiarito – con una poco elegante ma efficace ripetizione – che l'azione di classe deve avere per oggetto, sia l'accertamento della responsabilità, che la condanna al risarcimento del danno (cfr. art. 140-*bis* comma 2, § 1, cod. cons.).

Il divieto di biforcazione è posto principalmente a tutela dei consumatori che promuovono o aderiscono all'azione. In sua assenza, il consumatore che avesse promosso o aderito a un'azione di classe di mero accertamento della responsabilità del convenuto non avrebbe modo in seguito di ottenere una sentenza di condanna dello stesso convenuto al risarcimento del danno. Infatti, come si è detto, l'adesione a un'azione di classe comporta la rinuncia a far valere lo stesso diritto mediante un'azione individuale. La promozione o l'adesione a un'azione di classe di mero accertamento diventerebbe così una trappola senza via d'uscita. Inoltre, il divieto di biforcazione è perfettamente coerente con la funzione di economia processuale dell'azione di classe. Infatti, anche ipotizzando che la promozione o l'adesione a un'azione di classe di mero accertamento della responsabilità non comporti la rinuncia a promuovere un'azione individuale per la condanna dello stesso convenuto al risarcimento del danno, l'azione di classe di mero accertamento dovrebbe essere seguita da una miriade di azioni individuali per la condanna al risarcimento. Come efficacemente scritto, l'azione di classe diventerebbe così un mostro dalle mille teste paragonabile all'Idra di Lerno.

Tutte le azioni di classe promosse per la stessa violazione *antitrust* e nei confronti delle stesse imprese devono essere riunite tra loro (art. 140-*bis* comma 14, cod. cons.). Più precisamente, se le diverse azioni sono state promosse davanti allo stesso Trib., queste vengono riunite d'ufficio. Se invece sono state promosse

davanti a Trib. diversi, il Trib. che è stato adito successivamente deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. Peraltro, è prevedibile che normalmente le imprese convenute abbiano interesse a far rilevare la pendenza di un'altra azione di classe promossa nei loro confronti per la stessa violazione davanti a un altro Trib. Infatti, più alto è il numero di azioni di classe pendenti e più alta è la probabilità che una di esse venga dichiarata ammissibile.

Nel caso in cui il Trib. successivamente adito abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il proponente può promuovere una nuova azione di classe davanti al Trib. adito per primo, oppure può limitarsi ad aderire a quella già promossa. Se sceglie di promuovere una nuova azione di classe, questa verrà riunita a quella promossa per prima. Tuttavia, il consumatore proponente sarà parte del processo e potrà compiere tutti i relativi atti processuali. Diversamente, se sceglie di aderire all'azione già promossa, egli non sarà parte del processo e non potrà compiere autonomamente alcun atto processuale.

La legge precisa che non possono essere promosse nuove azioni di classe per la stessa violazione nei confronti delle stesse imprese dopo la scadenza del termine fissato dal Trib. per aderire all'azione. Se la nuova azione di classe è riunita a quella già promossa prima dell'udienza di ammissibilità, il Trib. può decidere sulla sua ammissibilità con riferimento a tutte le domande ed eccezioni proposte da proponenti e convenuti nell'ambito dei rispettivi atti giudiziali. La questione si complica se l'azione di classe è riunita a quella già promossa dopo l'udienza di ammissibilità. In questo caso, non si può escludere che il consumatore che ha promosso la nuova azione di classe abbia formulato domande nuove o sia soggetto a eccezioni nuove che non siano state oggetto del giudizio di ammissibilità. Si prenda il caso in cui sia stata ammessa un'azione di classe promossa da un consumatore acquirente diretto, ad esem-

<sup>8</sup> A favore: Trib. Roma (ord.) 25 marzo 2011,

*Codacons c. Unicredit*. Contro: App. Torino (ord.) 27 ottobre 2010, *Codacons c. Intesa Sanpaolo*.

pio un passeggero che ha acquistato il biglietto direttamente dalla compagnia aerea accusata di avere partecipato a un'intesa restrittiva della concorrenza. Supponiamo che dopo l'ammissione di questa azione venga promossa una nuova azione di classe entro il termine di legge da parte di un consumatore acquirente indiretto, ad esempio un passeggero che abbia acquistato il biglietto aereo da un *tour operator* nell'ambito di un pacchetto turistico. In un caso di questo tipo, non si può escludere a priori che l'azione promossa dal consumatore acquirente indiretto sia inammissibile, ad esempio perché manifestamente infondata (ad esempio, perché il prezzo dei biglietti venduti ai *tour operator* era stato fissato prima che l'intesa cominciasse a produrre i suoi effetti), oppure perché il diritto dei consumatori acquirenti indiretti non è omogeneo rispetto al diritto dei consumatori acquirenti diretti (ad esempio, perché i *tour operator* acquistano grandi quantità di biglietti e quindi negoziano individualmente il prezzo). Non è chiaro allora se in un caso di questo tipo il Trib. debba sottoporre la nuova azione al giudizio di ammissibilità prima di riunirla a quella promossa per prima, oppure più semplicemente debba ritenere che le due azioni di classe si riferiscono a fatti diversi e quindi lasciare che esse procedano separatamente.

#### IV. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

Prima della trattazione vera e propria, la legge prevede che il Trib. debba pronunciarsi con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe. L'azione è inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi tra il proponente e il convenuto o tra i diversi membri della classe, quando i diritti dei diversi membri della classe non sono omogenei tra loro e infine quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.

La mancanza di qualunque condizione di ammissibilità della domanda può essere rilevata d'ufficio dal Trib. Infatti,

tutte queste condizioni sono poste a tutela di interessi pubblici o di terzi estranei al processo, quali la corretta amministrazione della giustizia e la tutela dei consumatori interessati ad aderire all'azione. Proprio per questa ragione, come si è detto, la legge prevede l'obbligo di notificare l'atto introduttivo del giudizio al pubblico ministero presso il Trib. adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità (art. 140-*bis* comma 5, cod. cons.).

1. *Non manifesta infondatezza*. – Il requisito della non manifesta infondatezza svolge una duplice funzione. Da una parte, si vuole evitare che l'impresa convenuta sia esposta al discredito che può derivare dalla promozione di un'azione di classe quando essa è manifestamente infondata. Dall'altra parte, si vuole evitare che i consumatori che hanno subito un danno ingiusto rinuncino al diritto di agire su base individuale per aderire a un'azione di classe che non ha alcuna possibilità di portare a un risultato utile. Il Trib. si pronuncia sulla non manifesta infondatezza all'esito di un giudizio sommario sulla base degli atti difensivi delle parti (atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta ed eventuali memorie autorizzate) e della documentazione da queste prodotta in giudizio. Il proponente non ha l'onere di dimostrare la veridicità dei fatti allegati, salvo che questi siano manifestamente falsi. Il giudizio è quindi fondamentalmente ispirato al principio *si vera sint exposita*<sup>9</sup>. Tuttavia, esso ha l'onere di allegare un insieme di fatti che – se provati nel corso del giudizio – siano sufficienti a condurre all'accertamento della violazione e alla condanna del convenuto al risarcimento del danno. Diversamente, il giudizio successivo all'ammissione dell'azione di classe non potrebbe portare ad alcun risultato utile, né per il proponente, né per gli aderenti all'azione. Ad esempio, sarebbe manifestamente infondata l'azione in cui il proponente si fosse limitato ad allegare il solo fatto di un contemporaneo e rilevante aumento

<sup>9</sup> App. Roma (ord.) 27 gennaio 2012, *Codacons c. BAT*.

dei prezzi praticati dalle imprese convenute. Infatti, come è noto, il solo aumento dei prezzi – per quanto rilevante – non è di per sé un fatto sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violazione *antitrust*<sup>10</sup>.

2. *Omogeneità dei diritti.* – Il requisito dell'omogeneità dei diritti svolge la funzione di consentire al Trib. di verificare che sussistano i presupposti affinché tutte le pretese dei proponenti e dei potenziali aderenti all'azione possano essere decise nell'ambito di un'unica istruttoria comune a tutti i membri della classe<sup>11</sup>. Questo è il presupposto fondamentale affinché l'azione di classe possa svolgere la propria funzione di economia processuale<sup>12</sup>. Diversamente, l'azione di classe si ridurrebbe a una somma di azioni individuali di difficile se non impossibile gestione. A questo fine, il Trib. deve verificare che il proponente sia in grado di dimostrare (nel corso del giudizio) mediante mezzi di prova comuni a tutti i membri della classe tutti i presupposti dell'accertamento della responsabilità del convenuto e della sua condanna al risarcimento del danno. Correlativamente, il Trib. deve anche verificare che il convenuto sia in grado di dimostrare mediante mezzi di prova comuni a tutti i membri della classe tutte le eccezioni e i fatti contrari all'accertamento della propria responsabilità e alla conseguente condanna al risarcimento del danno.

Nelle azioni di classe *antitrust* il proponente dovrà dimostrare la possibilità di una prova comune della violazione, del nesso di causalità (e cioè del fatto che la violazione abbia causato un danno a tutti i membri della classe) e, infine, del *quantum* del danno risarcibile.

Per quanto riguarda la possibilità della prova comune del danno risarcibile, non è necessario che il proponente dimostri che tutti i membri della classe hanno subito un danno identico<sup>13</sup>. Piuttosto il pro-

ponente dovrà dimostrare l'esistenza di un criterio omogeneo per il calcolo del danno subito da ciascun membro della classe, come previsto dall'art. 104-*bis*, comma 12, cod. cons.

Se la classe è stata definita in modo adeguato, la prova della violazione sarà di norma comune a tutti i suoi membri. Pertanto, l'onere del proponente sarà per lo più limitato alla dimostrazione della possibilità di una prova comune del nesso di causalità e dell'esistenza di un criterio omogeneo per il calcolo del danno. Inoltre, almeno per le violazioni *antitrust* più gravi (quale ad esempio un cartello per la fissazione del prezzo), il proponente potrà avvalersi della presunzione che la violazione abbia causato un aumento del prezzo pagato da tutti i consumatori<sup>14</sup>. Rimane ferma la possibilità che il convenuto dimostri che per una qualche ragione la violazione – pur essendo diretta a determinare un aumento illecito del prezzo – eccezionalmente non abbia causato alcun danno ai consumatori (nel qual caso l'azione potrebbe essere dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata), oppure che abbia causato un danno ad alcuni consumatori e non ad altri (nel quale caso l'azione potrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito dell'omogeneità dei diritti). Ad esempio, il convenuto potrà cercare di dimostrare già nella fase preliminare del giudizio che l'intesa restrittiva della concorrenza non ha mai avuto esecuzione, oppure che alcuni consumatori non sono stati interessati dagli effetti negativi dell'intesa, perché ad esempio godono di un regime tariffario "bloccato" in base alla legge o per contratto. In questo secondo caso, nulla vieta che il proponente, precisando e modificando le proprie domande e conclusioni *ex art.* 183 comma 5, c.p.c., chieda che la classe sia definita in modo tale da escludere i consumatori i quali non si trovino in una posizione omogenea

<sup>10</sup> Cfr. negli USA con specifico riferimento a un'azione di classe *antitrust*, *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 127 S.Ct 1955 (2007).

<sup>11</sup> Cfr. Trib. Roma (ord.) 11 aprile 2011, *Codacons c. BAT*.

<sup>12</sup> Cfr. App. Roma (ord.) 27 gennaio 2012, *Codacons c. BAT*.

<sup>13</sup> In questo senso App. Roma (ord.) 27 gennaio 2012, *Codacons c. BAT*; Trib. Roma (ord.), *Codacons. c. Policlinico Gemelli*; App. Torino (ord.) 23 settembre 2011, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*; Trib. Firenze (ord.) 15 luglio 2011, *De Zordo c. Quadrifoglio*.

<sup>14</sup> Cass., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305.

rispetto al proponente e agli altri membri della classe<sup>15</sup>.

Per le ragioni esposte si deve ritenere che il requisito dell'omogeneità dei diritti non dovrebbe porre eccessive difficoltà al consumatore soprattutto quando questo si possa avvalere di una precedente decisione della Commissione europea o dell'AGCM che accerti in via definitiva l'esistenza della violazione. Questa relativa facilità si spiega anche sulla base della considerazione che l'azione di classe può essere promossa solo nell'interesse di classi di consumatori, i quali nella normalità dei casi si trovano in una posizione omogenea tra loro per la semplice ragione che le imprese hanno interesse a imporre a tutti i propri clienti consumatori condizioni contrattuali e politiche commerciali comuni.

È prevedibile invece che il requisito dell'omogeneità dei diritti sia più problematico per le azioni di classe proposte nell'interesse di consumatori acquirenti indiretti (nei limiti in cui la giurisprudenza riterrà che anche questi soggetti siano legittimati ad agire per il risarcimento del danno). Infatti, in questi casi, il prodotto o servizio oggetto della violazione *antitrust* è interessato da diversi passaggi, tra l'impresa che ha partecipato alla violazione e il consumatore finale, i quali possono amplificare le differenze esistenti tra i diversi consumatori e quindi far sì che non sia possibile ritenere che nella specie i diritti di tutti i membri della classe siano omogenei tra loro.

In ogni caso, si deve ritenere che il requisito dell'omogeneità dei diritti non debba essere interpretato in modo così rigoroso da rendere l'ammissione di un'azione di classe eccessivamente difficile o praticamente impossibile. Ciò si deduce agevolmente dalla scelta del legislatore italiano di sostituire il requisito dell'identità dei diritti con il requisito meno restrittivo dell'omogeneità dei diritti. Inoltre, un approccio non eccessivamente rigoroso è suggerito dalla considerazione

che il legislatore italiano ha adottato una serie di cautele (onere di adesione, valutazione preliminare nel merito, condanna alle spese per la parte soccombente, etc.) tali da far ritenere che il rischio di abusi da parte dei proponenti sia praticamente inesistente. Si dovrebbe poter parlare quindi di un *favor* per l'ammissione dell'azione di classe *antitrust*.

3. *Conflitto di interessi*. – L'azione è inammissibile quando sussiste un conflitto di interessi tra il proponente e il convenuto oppure tra i diversi membri della classe<sup>16</sup>. Quanto al primo caso, viene in mente l'esempio quasi di scuola del comitato organizzato dal convenuto al fine di promuovere un'azione di classe destinata a non andare a buon fine. Quanto al secondo caso, invece, viene in mente l'esempio del proponente che proponga un'azione di classe nell'interesse sia di consumatori acquirenti diretti che di consumatori acquirenti indiretti. In questo caso, i consumatori del primo tipo potrebbero aver interesse a far valere il difetto di legittimazione attiva dei consumatori del secondo tipo, ad esempio perché il patrimonio del convenuto non è sufficiente a garantire la soddisfazione delle pretese di tutti i membri della classe. Tuttavia, in un caso di questo tipo, c'è da dubitare che l'azione sia inammissibile, quanto ancora prima per la mancanza del requisito dell'omogeneità dei diritti.

4. *Adeguatezza del proponente*. – Infine, l'azione è inammissibile quando il proponente non appare in grado di curare in modo adeguato l'interesse della classe. Sino a oggi la giurisprudenza ha valutato la sussistenza di questo presupposto esclusivamente sotto il profilo dell'adeguatezza finanziaria e organizzativa del proponente. Ad esempio, ha ritenuto adeguate le associazioni iscritte all'elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale isti-

<sup>15</sup> In via generale su questa possibilità v. Trib. Milano (ord.) 20 dicembre 2010, *Codacons c. Voden Medical Instruments*.

<sup>16</sup> La rilevanza del conflitto di interessi tra i membri della classe è stata ammessa come *obiter dictum* da Trib. Roma (ord.) 11 aprile 2011, *Codacons c. BAT*.

tuito *ex art.* 137 cod. cons.<sup>17</sup>. Invece, non ha ritenuto adeguati alcuni consumatori che avevano promosso un'azione di classe nei confronti di alcune banche per l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, dal momento che gli stessi consumatori avevano allegato che i propri conti corrente bancari avevano un saldo negativo<sup>18</sup>.

Tuttavia, il presupposto dell'adeguatezza può rilevare anche sotto altri profili. Ad esempio, potrebbe essere dichiarata inammissibile per inadeguatezza l'azione mediante la quale il proponente chieda la condanna del convenuto al risarcimento di solo una parte del danno causato dalla violazione *antitrust*. In questo caso, la mancata ammissione dell'azione di classe servirebbe a impedire che gli aderenti all'azione siano privati del diritto di agire individualmente per ottenere il risarcimento di quella parte di danno arbitrariamente lasciato fuori dall'azione di classe. Infatti, in base al principio della c.d. infrazionabilità della domanda di risarcimento del danno, i consumatori che hanno aderito all'azione non possono proporre nuove azioni individuali neppure per chiedere il risarcimento di quella parte del danno non richiesta nell'ambito dell'azione di classe. Rimane ferma la possibilità che il proponente formuli espressa riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore in un separato giudizio<sup>19</sup>. Si deve ritenere, infatti, che la riserva gioverebbe anche agli eventuali aderenti all'azione di classe. Tuttavia, non si vede come una simile riserva possa svolgere una qualche utile funzione dell'ambito di azione di classe *antitrust* e non si riduca invece a una lesione del diritto del convenuto a che tutte le pretese di controparte nascenti da uno stesso rapporto siano concentrate in un unico processo<sup>20</sup>. A questo si aggiunga che, anche nel caso in cui il proponente abbia formu-

lato la riserva, ogni eventuale nuova iniziativa giudiziale dovrebbe essere preclusa ai consumatori che abbiano aderito all'azione, dal momento che l'adesione, come si è visto più volte, comporta la rinuncia a ogni azione risarcitoria individuale (art. 140-*bis* comma 3, cod. cons.).

#### V. DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il Trib. decide sull'ammissibilità dell'azione con ordinanza all'esito della prima udienza (art. 140-*bis* comma 6, cod. cons.). La giurisprudenza ha precisato che come nel giudizio ordinario la trattazione non deve essere necessariamente orale, ma le parti possono chiedere termini per il deposito di memorie scritte<sup>21</sup>. Nel caso in cui l'azione sia dichiarata inammissibile, il Trib. dispone in merito alle spese del giudizio e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. Inoltre, può condannare il proponente al risarcimento del danno per lite temeraria *ex art.* 96 c.p.c. (art. 140-*bis* comma 8, cod. cons.). Peraltro, è degno di nota il fatto che, almeno sino a oggi, i Trib. che hanno dichiarato inammissibile l'azione hanno per lo più compensato le spese tra le parti.

Nel caso in cui l'azione sia dichiarata ammissibile, il Trib. definisce la classe (e cioè individua i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione), fissa il termine della pubblicità e ne stabilisce le modalità più opportune, al fine di consentire l'adesione all'azione da parte dei membri della classe e, infine, fissa un termine ulteriore per il deposito in cancelleria delle adesioni. Il termine per il deposito delle adesioni non può essere successivo di oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità (art. 140-*bis*, comma 9, cod.

<sup>17</sup> Trib. Napoli (ord.) 9 dicembre 2011, *Assoconsum c. Banca della Campania*, confermata sul punto da App. Napoli (ord.) 29 giugno 2012.

<sup>18</sup> Trib. Torino (ord.) 28 aprile 2011, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*; Trib. Torino (ord.) 7 aprile 2011, *Adoc c. Banca Popolare di Novara*.

<sup>19</sup> Cfr. tra le tante Cass., sez. III, 6 dicembre

2005, n. 26687; Cass., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7275; Cass., sez. II, 8 luglio 1981, n. 4488.

<sup>20</sup> Cfr. Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726.

<sup>21</sup> Trib. Milano (ord.) 20 dicembre 2010, *Codacons c. Voden Medical Instruments*, confermata sul punto da App. Milano (ord.) 3 maggio 2011.

cons.). Con la stessa ordinanza con cui ammette l'azione, il Trib. determina anche il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo (art. 140-*bis* comma 11, cod. cons.).

Per quanto riguarda la pubblicità ai fini dell'adesione, la legge dispone espressamente che la sua esecuzione è condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, il proponente ha l'onere di sostenere i relativi costi (che possono essere anche ingenti per le azioni di classe nazionali, quali saranno di norma le azioni *antitrust*) se vuole che l'azione possa procedere nella fase successiva del processo. La giurisprudenza ha precisato che il Trib. non ha il potere di imporre i costi della pubblicità sul convenuto, neppure quando la fondatezza del diritto del proponente sia evidente (ad esempio, perché la violazione *antitrust* è già stata accertata da una decisione della Commissione europea o dell'AGCM)<sup>22</sup>. A questo proposito, si è osservato, da una parte, che il convenuto non avrebbe interesse a eseguire spontaneamente la pubblicità e, dall'altra parte, che il Trib. non avrebbe gli strumenti per indurre il convenuto ad adempiere all'ordine di esecuzione anche contro la propria volontà<sup>23</sup>.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione è reclamabile davanti alla Corte d'Appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la Corte decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Nel caso in cui il Trib. abbia ammesso l'azione, il reclamo non sospende il procedimento davanti al Trib. (art. 140-*bis* comma 7, cod. cons.). Non è ammissibile il ricorso per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che abbia dichiarato inammissibile l'azione. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha osservato che la decisione della Corte d'Appello non preclude la possibilità per il proponente di far valere nuovamente il proprio diritto propo-

nendo un'azione individuale o una nuova azione di classe, avendo cura, in questo secondo caso, di rimediare alla causa di inammissibilità<sup>24</sup>.

## VI. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Nel caso in cui sulla stessa violazione *antitrust* oggetto dell'azione di classe sia in corso un'istruttoria della Commissione europea o dell'AGCM, oppure sia pendente un processo davanti al TAR Lazio o al Consiglio di Stato, il Trib. investito dell'azione ha la facoltà di sospendere il giudizio (art. 140-*bis* comma 6, cod. cons.; art. 16 § 1 Reg. Ue 1/03). Questa eventualità potrebbe verificarsi spesso nelle azioni di classe *antitrust*, dal momento che è prevedibile che la stragrande maggioranza di esse verrà promossa dopo la pubblicazione della decisione della Commissione europea o dell'AGCM di aprire un'istruttoria nei confronti della convenute per una sospetta violazione *antitrust*, oppure dopo la decisione delle stesse autorità che accerti la sussistenza della violazione, ma comunque prima che le relative decisioni siano passate in giudicato. Infatti, i soggetti legittimati a promuovere un'azione di classe, da una parte, non hanno gli strumenti per scoprire autonomamente una violazione *antitrust* (che per lo più sarà tenuta segreta dai partecipanti) e, dall'altra parte, possono avere interesse in certe circostanze ad agire subito dopo l'apertura dell'istruttoria, ad esempio al fine di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni.

Nel valutare l'opportunità di una sospensione del giudizio il Trib. dovrà tenere conto degli interessi contrapposti alla tempestività e alla correttezza del giudizio. A questo proposito, si può osservare che le decisioni della Commissione europea, così come le sentenze dei giudici dell'Unione europea, sono vincolanti per il giudice nazionale. Invece, le decisioni dell'AGCM, così come le sentenze dei giudici amministrativi italiani, non sono vincolanti per il giudice ordinario. Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che il giudice

<sup>22</sup> Cfr. Trib. Torino (ord.) 15 giugno 2012, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9772, *Codacons c. Intesa Sanpaolo*.

ordinario debba presumere la sussistenza di una violazione *antitrust* che sia stata accertata dall'AGCM<sup>25</sup>. È prevedibile quindi che in tutti questi casi il Trib. sospenda il giudizio, salvo che l'esito del giudizio pendente davanti a una di queste autorità non sia praticamente certo o la relativa decisione non sia irrilevante ai fini dell'azione di classe (ad esempio, perché la decisione dalla Commissione europea o dall'AGCM che accerta la violazione è stata impugnata sotto il solo profilo dell'entità della sanzione, oppure solamente da parte di un'impresa che non è stata convenuta nell'azione di classe).

### VII. ADESIONE ALL'AZIONE

Come detto, la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei consumatori membri della classe che abbiano aderito all'azione. Quindi, i consumatori che facendo parte della classe, così come definita nell'ordinanza di ammissione dell'azione, vogliano potersi avvalere degli eventuali effetti favorevoli della sentenza hanno l'onere di aderire all'azione (c.d. *opt-in*). Non è ammesso invece l'intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (art. 140-*bis* comma 10, cod. cons.). L'adesione comporta la rinuncia a promuovere azioni individuali per il risarcimento del danno causato dalla stessa violazione *antitrust*.

Il consumatore che aderisce all'azione di classe non diventa parte del processo<sup>26</sup>. Egli non può compiere atti processuali. In particolare, non può impugnare la sentenza che respinga una domanda formulata dal proponente. Di contro, l'aderente non essendo parte del processo non può essere condannato alle spese processuali o al risarcimento del danno per lite temeraria. Desta perplessità quindi una recente sentenza del Trib. di Milano che ha condannato un consumatore che ha aderito a un'azione di classe alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria in solido con il proponente<sup>27</sup>. Ugualmente errata sembra una successiva sentenza

del Trib. di Napoli nella parte in cui dichiara compensate le spese giudiziali nei rapporti tra convenuto soccombente e consumatori che hanno aderito all'azione pur non facendo parte della classe<sup>28</sup>.

L'atto di adesione deve essere depositato in cancelleria entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza che ammette l'azione. Esso deve contenere l'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria (art. 140-*bis* comma 3, cod. cons.). Ad esempio, se l'azione di classe è stata promossa nei confronti di una compagnia di assicurazione, l'aderente dovrà indicare nell'atto di adesione gli estremi della polizza sottoscritta, allegando copia del relativo contratto. Tuttavia, non è chiaro se per promuovere o aderire a un'azione di classe il consumatore che allega di essere stato vittima di una violazione *antitrust* sia tenuto a dare la prova scritta del proprio acquisto. La tesi più restrittiva avrebbe l'effetto indesiderabile di impedire di fatto l'esercizio di un'azione di classe nei confronti di imprese responsabili di gravi violazioni *antitrust*. Ad esempio, difficilmente sarebbero proponibili azioni di classe in caso di violazioni *antitrust* che hanno per oggetto generi alimentari o più in generale prodotti di largo consumo, dal momento che i consumatori non sono solito conservare la prova scritta di questo tipo di acquisti (ad esempio, gli scontrini della spesa). La tesi meno restrittiva invece consentirebbe al giudice di ritenere provato il fatto dell'acquisto mediante il ricorso a presunzioni semplici (ad esempio, è statisticamente provato che ogni italiano consuma in media una certa quantità di un certo prodotto alimentare).

L'atto di adesione può essere depositato nella cancelleria del Trib. da ogni consumatore personalmente oppure mediante il proponente. La riforma del 2012 ha precisato che l'atto di adesione può anche essere trasmesso (in cancelleria o al proponente) mediante posta elettronica certificata o fax. La giurisprudenza ha in-

<sup>25</sup> Cfr. Cass., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3640.

<sup>26</sup> Trib. Torino (ord.) 15 giugno 2012, *Altro-consumo c. Intesa Sanpaolo*.

<sup>27</sup> Trib. Milano (sent.) 13 marzo 2012, *Codacons c. Voden Medical Instruments*.

<sup>28</sup> Trib. Napoli (sent.) 18 febbraio 2013, *Maggi c. Wecan Tour di Goa*.

vece precisato che la firma dell'aderente deve essere autenticata e che la relativa autenticazione non può essere fatta dal difensore, dal momento che l'adesione avviene senza il suo ministero<sup>29</sup>. Va da sé che questo obbligo di autenticazione, se confermato dalla giurisprudenza successiva, renderà ancora più difficoltosa l'adesione a un'azione di classe. Ci si può chiedere quindi se non sia sufficiente che all'atto di adesione sia allegata copia del documento di identità dell'aderente, secondo quanto comunemente accettato per la partecipazione a concorsi pubblici.

### VIII. LA SENTENZA DI CONDANNA

In caso di condanna del convenuto il Trib. può liquidare il danno risarcibile al proponente e ai membri della classe in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c. La legge prevede il caso in cui il Trib. non possa liquidare una somma uguale per tutti i consumatori che hanno proposto o aderito all'azione di classe. In questo caso, il Trib. deve fissare un criterio omogeneo per la liquidazione del danno subito da ciascun consumatore o sottoclasse di consumatori (gruppi di consumatori aventi certe caratteristiche in comune). Ad esempio, secondo quanto ammesso dalla giurisprudenza in caso di azioni individuali, il Trib. potrà liquidare una somma pari a una percentuale del prezzo pagato da ciascun consumatore, senza dover specificare con riferimento a ogni singolo consumatore la somma esatta di cui egli è creditore<sup>30</sup>. Oppure, nel caso in cui la violazione abbia causato danni di differente entità a diversi gruppi di consumatori, il Trib. potrà stabilire per ciascuna sottoclasse percentuali diverse del prezzo pagato dai consumatori per il prodotto o servizio interessato dalla violazione.

La riforma del 2012 ha precisato che, nel caso in cui stabilisca un criterio omo-

geneo per la liquidazione del danno, il Trib. assegna alle parti un termine non superiore a novanta giorni per raggiungere un accordo sulla liquidazione del danno dovuto a ciascun consumatore. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il Trib. su istanza di anche una sola delle parti liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

La sentenza di condanna diviene esecutiva dopo che sono decorsi centoottanta giorni dalla sua pubblicazione. Sulle somme pagate dal convenuto entro questo termine non sono dovuti interessi o altri accessori o diritti<sup>31</sup>. Questa disposizione eccezionale svolge la funzione di contemperare l'interesse dei consumatori a ottenere il pagamento immediato di quanto loro dovuto e l'interesse contrapposto del convenuto soccombente a predisporre la provvista per i pagamenti. Entro questi limiti, essa può essere ritenuta compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che impone che le vittime delle violazioni *antitrust* possano pretendere anche il pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento<sup>32</sup>.

In caso di impugnazione di una sentenza di condanna, la Corte d'Appello cui sia stata richiesta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., deve tenere conto anche dell'entità complessiva della somma dovuta dal convenuto soccombente, del numero dei creditori (*i.e.* dei consumatori che avendo proposto o aderito all'azione abbiano ottenuto una condanna a loro favore), nonché delle connesse difficoltà di recupero di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado in caso di accoglimento dell'appello. La Corte può disporre che la somma complessivamente dovuta sia depositata e resti vincolata nelle forme più opportune sino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 140-bis comma 13, cod. cons.).

<sup>29</sup> Trib. Torino (ord.) 15 giugno 2012, *Altroconsumo c. Intesa Sanpaolo*.

<sup>30</sup> Cfr. Cass., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305.

<sup>31</sup> Errata sul punto è quindi Trib. Napoli (sent.), 18 febbraio 2013, *Maggi c. Wecan Tour di Goa*, la quale prevede una condanna al paga-

mento degli interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza.

<sup>32</sup> C. giust. CE, 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 - 298/04, *Manfredi*, in *Racc.* 2006, p. I-6619, punto 97, dove si precisa che il pagamento degli interessi costituisce una "componente essenziale dell'indennizzo".

## IX. RINUNCE E TRANSAZIONI

La legge dispone che le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti (*i.e.* proponenti e convenuti) non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi in caso di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo (art. 140-*bis* comma 15, cod. cons.). L'effetto di questa disposizione sulla probabilità che l'azione di classe si chiuda con una transazione dipenderà dalle circostanze del caso. Da una parte, il convenuto potrebbe non avere interesse a chiudere una controversia se non può confidare sul fatto che l'eventuale transazione sarà vincolante per tutti gli aderenti. In un caso di questo tipo, il convenuto potrebbe anche avere difficoltà a valutare la convenienza della transazione e quindi a stabilire le condizioni dell'offerta. D'altra parte, nei casi in cui i consumatori non avrebbero interesse a promuovere azioni individuali, il convenuto può confidare sul fatto che, una volta definita l'azione di classe, non potrà essere promossa nei suoi confronti, né una nuova azione di classe per la stessa violazione, a causa della consumazione dell'azione, né un numero significativo di azioni individuali, a causa dei costi eccessivi di questo tipo di azione rispetto all'interesse del singolo consumatore.

GIORGIO AFFERNI

## Bibliografia

AFFERNI, «Azione di classe e danno *antitrust*», in *Mercato concorrenza regole*, 2010, p. 491 ss.; Id., «*Class action* e danno *antitrust*: il caso Traghetti», in *Consumatori, diritti e mercato*, 2012, p. 118 ss.; BRUZZONE - SAJJA, «La *class action* da danno *antitrust*: prime considerazioni», in *Assonime note e studi*, n. 6/09; BUCCIROSSI - CARPAGNANO, «Is it time for the European Union to legislate in the field of collective redress in *antitrust* (and how)?», in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013, p. 3 ss.; CAIAZZO, «Illecito anticoncorrenziale, tutela del consumatore e *class action*: una nuova era per il *private enforcement* in Italia?», in *Antitrust fra diritto nazionale e diritto della Unione Europea*, (a cura di) E.A. RAFFAELLI, Milano, 2011, p. 183 ss.; CAMILLERI, «Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità e velleità di un tentativo di *trade-off*», in *AIDA*, 2010, p. 415 ss.; C. CONSOLO - B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons.: lineamenti processuali*, Padova, 2012; GIUSSANI, «Azione di classe e tutela *antitrust*: profili processuali», in *Banca borsa e titoli di credito*, 2011, p. 371 ss.; L. PROSPERETTI - E. PANI - I. TOMASI, *Il danno antitrust: una prospettiva economica*, Bologna, 2009; SANTA MARIA, «L'azione collettiva risarcitoria conseguente a comportamenti anticoncorrenziali fra Libro bianco e legge italiana», in *Il private enforcement delle norme sulla concorrenza* (a cura di) F. ROSSI DAL POZZO - B. NASCIBENE, Milano, 2009, p. 75 ss.; SCUFFI, «Tutela *antitrust* del consumatore e azioni di classe», in *Diritto industriale*, 2009, p. 341 ss.; M. TAVASSI, «Tutela *antitrust* e azione di classe: il modello italiano, prime esperienze», in *I rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali* (a cura di) G.A. BENACCHIO - M. CARPAGNANO, Milano, 2012, p. 69 ss.